

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 15

Adunanza 27 aprile 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BALANGERO - VARIANTE PARZIALE
N. 5 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 409 – 15690/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore GIANFRANCO PORQUEDDU.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Balangero:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 14 - 14562 del 17/01/2005;
- ha approvato quattro Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 16 marzo 2010, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, trasmesso alla Provincia, in data 25/03/2010, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 032/2010*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.931 abitanti al 1971; 2.883 abitanti al 1981; 2.891 abitanti al 1991; 3.048 abitanti al 2001, dato, quest'ultimo, che evidenzia un andamento demografico in leggero incremento;
- superficie territoriale pari a 1.294 ettari, dei quali 507 di pianura, 404 di collina e 383 di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 580 *ha* con pendenze inferiori ai 5° (circa il 45% superficie comunale), 537 *ha* con pendenze comprese tra i 5° ed i 20° e 176 *ha* con pendenze superiori ai 20°. Per quanto riguarda la Capacità d'Uso dei Suoli, 311 ettari appartengono alla Classe II (24% superficie comunale), è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 423 ettari (circa il 33% superficie comunale);
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "Area Lanzo", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.);
- insediamenti residenziali: risulta compreso nel "Sistema di diffusione urbana del Ciriacese", come individuato dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: il P.T.C. lo inserisce nel "Bacino di valorizzazione produttiva di Ciriè";
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) come centro storico e turistico di *interesse provinciale*;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 2 e n. 27; per quest'ultima il P.T.C. prevede un tratto in progetto da definire;
 - è interessato dal tracciato della Ferrovia Torino-Ceres ed è presente una stazione;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Stura di Lanzo e dal Rio Bana, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, individua 103 ettari di *aree inondabili* con tempo di ritorno compreso tra i 25-50 anni e circa 2 ettari interessati da *areali di frane attive*;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di 143 ettari inseriti in fascia A, B e C;
- tutela ambientale:
 - una porzione del territorio comunale pari a 142 ettari, è interessato dall'Area Protetta Regionale Istituita "Zona di Salvaguardia della Stura di Lanzo";
 - una porzione del territorio comunale pari a 141 ettari, è interessato dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" - BC 10014 "Stura di Lanzo";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 16 marzo 2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- individuazione di nuova area “SP3” per la produzione di energia e di impianti tecnologici, destinata alla installazione di un impianto fotovoltaico industriale a terra e conseguente riduzione della vigente zona a servizio pubblico per la residenza “SI” destinata a verde e attrezzature sportive.
- individuazione di nuova area a servizio pubblico per la residenza “SI3” destinata a verde attrezzato e parco urbano, in compensazione della riduzione operata sulla suddetta zona vigente “SI”;
- adeguamento del testo delle Norme Tecniche di Attuazione per alcuni dei parametri edilizi ed urbanistici del Regolamento Edilizio Tipo Regionale;
- introduzione di un limite temporale alla attuazione di interventi edificatori per la zona destinata alla localizzazione di nuove attività produttive “DE2”;
- introduzione della destinazione d’uso “*mense aziendali*” tra le destinazioni ammesse per la zona per nuove attività produttive “D6”;
- inserimento cartografico di una nuova rotatoria all’intersezione tra Strada Lanzo (S.P. n. 2) e via Sant’Anna;
- integrazione dell’articolo 48 delle N.T.A. “*Prescrizioni sull’uso dei materiali e sugli elementi architettonici nel Centro Storico*”, con l’inserimento al comma 4 della lettera e, di specificazione per quanto attiene l’utilizzo di serramenti in materiale diverso dal legno;
- correzione di un errore materiale riguardante la perimetrazione dell’area per la produzione di energia e di impianti tecnologici “SP2” - “*Tav. b/Vp4-Usa del Suolo*”;

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al comma sette, articolo 17, L.R. 56/77, la compatibilità con il P.T.C., la compatibilità degli interventi con il Piano di Zonizzazione Acustica e riporta l’iter di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), intervenuto a seguito dell’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità previste dalla vigente normativa in materia;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 09/05/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 12/04/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l’espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli

Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. del Comune di Balangero, adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 16 marzo 2010, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Balangero la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta